

ATTO FINALE

I plenipotenziari

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA D'ESTONIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

D'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DELLA REPUBBLICA UNGHERESE,

DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVÉNIA,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVACCHIA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO-UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

DELLA COMUNITÀ EUROPEA,

da un lato, e

DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altro,

riuniti il 26 ottobre 2004, a Lussemburgo per la firma dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, hanno adottato le dichiarazioni comuni sotto citate ed allegate al presente atto finale:

1. Dichiarazione comune relativa al riciclaggio;
2. Dichiarazione comune concernente la cooperazione della Confederazione Svizzera con Eurojust e, se possibile, con la Rete giudiziaria europea.

Inoltre, i plenipotenziari degli Stati membri della CE e quelli della Comunità, nonché i plenipotenziari della Confederazione svizzera hanno adottato il processo verbale approvato dei negoziati, allegato al presente atto finale. Il processo verbale approvato è vincolante.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL RICICLAGGIO

Le Parti contraenti convengono che l'articolo 2 paragrafo 3 dell'accordo, relativo alla cooperazione in materia di lotta al riciclaggio, include, quali reati preliminari, quelli della frode fiscale o del contrabbando professionale secondo il diritto svizzero. Le informazioni ricevute sulla base di una domanda concernente il riciclaggio possono essere usate nei procedimenti per riciclaggio, eccetto in quelli contro persone svizzere se tutti gli atti pertinenti al reato sono stati commessi esclusivamente in Svizzera.

DICHIARAZIONE COMUNE
CONCERNENTE LA COOPERAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CON
EUROJUST E, SE POSSIBILE, CON LA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA.

Le Parti contraenti prendono nota del desiderio della Confederazione Svizzera di poter sondare la possibilità di una cooperazione della Confederazione Svizzera ai lavori di Eurojust e, se possibile, della Rete giudiziaria europea.

PROCESSO VERBALE APPROVATO
DEI NEGOZIATI SULL' ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL' ALTRO,
PER LOTTAIRE CONTRO LA FRODE ED OGNI ALTRA ATTIVITÀ ILLECITA
CHE LEDA I LORO INTERESSI FINANZIARI

Le Parti contraenti convengono quanto segue:

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

I termini "frode ed ogni altra attività illecita" comprendono anche il contrabbando, la corruzione ed il riciclaggio dei proventi delle attività contemplate dal presente accordo, fermo restando l'articolo 2 paragrafo 3.

I termini "scambi di merci in violazione della legislazione doganale e agricola" sono intesi indipendentemente dal passaggio (partenza, destinazione o transito) o meno della merce attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

I termini "scambi in violazione della legislazione fiscale relativa all'imposta sul valore aggiunto, a imposte speciali sul consumo e alle accise" sono intesi indipendentemente dal passaggio (partenza, destinazione o transito) o meno delle merci o dei servizi attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

All'articolo 15, paragrafo 2

Il termine "mezzo d'indagine" comprende le audizioni di persone, le ispezioni e le perquisizioni di locali e mezzi di trasporto, copie di documenti, richieste di informazioni e sequestro di oggetti, documenti e valori.

All'articolo 16 paragrafo 2, secondo comma

Il presente comma comporta in particolare che le persone presenti possano essere autorizzate a porre domande e proporre atti di indagine.

All'articolo 25, paragrafo 2

La nozione di accordi multilaterali tra le parti contraenti include, in particolare, dalla sua entrata in vigore, l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sull'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

All'articolo 35, paragrafo 1

Per "domanda di assistenza giudiziaria", si intende altresì la trasmissione delle informazioni e degli elementi di prova all'autorità della Parte contraente richiedente.

All'articolo 43

La Commissione europea comunicherà, entro il momento della firma dell'accordo, un elenco indicativo dei territori in cui il presente accordo trova applicazione.
